

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.

Allegato

Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1979 n. 72, come integrata dall'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali a favore delle imprese con sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che svolgono autoservizi e servizi marittimi internazionali per il trasporto di passeggeri con le repubbliche di Slovenia e Croazia ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 come da ultimo integrata con legge regionale 26 giugno 2001, n. 16.

Art. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Gli stanziamenti annuali disposti a bilancio per le finalità di cui all'articolo 1 sono destinati nella misura di:

- a) 65 per cento agli autoservizi;
- b) 35 per cento ai servizi marittimi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi nel limite del disavanzo di gestione dei servizi internazionali. Conformemente al Piano regionale del trasporto pubblico locale le spese generali, compreso l'utile d'esercizio, sono ammesse nella misura forfettaria del 9% di tutti gli altri costi

Art. 3

(Criteri e modalità per la concessione)

dei contributi agli autoservizi)

1. Fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono determinati secondo i seguenti criteri:

- a) viene assegnato per ogni addetto impiegato negli autoservizi un contributo nella misura non superiore al 65 per cento del costo annuo contrattuale del conducente di linea riferito all'anno precedente;
- b) il numero di addetti ritenuto ammissibile per gli autoservizi viene determinato in rapporto di un addetto ogni trentamila chilometri di percorrenza;
- c) nel caso di disponibilità residua delle risorse viene assegnato un contributo ulteriore in proporzione alla percorrenza svolta limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, salvo che si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale sul percorso in territorio estero, nel qual caso il contributo è esteso all'intero percorso.

Art. 4

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai servizi marittimi)

1. Fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) vengono determinati secondo i seguenti criteri:

- a) viene assegnato per ogni addetto impiegato nei servizi marittimi un contributo nella misura non superiore al 65 per cento del costo annuo contrattuale del meccanico navale di prima categoria riferito all'anno precedente;
- b) il numero di addetti ritenuto ammissibile per i servizi marittimi viene determinato secondo le tabelle ufficiali di armamento del natante utilizzato.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contribuzione di cui al presente Regolamento devono essere presentate alla Direzione

regionale della viabilità e dei trasporti in carta legale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato e Agricoltura;
- b) relazione sul servizio da svolgersi corredato dal programma di esercizio;
- c) concessione o autorizzazione o altro atto rilasciato da Autorità pubblica contenente gli obblighi di servizio quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;⁽¹⁾
- d) bilancio preventivo di gestione del servizio.

3. I contributi vengono concessi in via provvisoria sulla base del preventivo di gestione e liquidati nell'anno successivo in base ai dati a consuntivo presentati.

(1) Lettera sostituita con il D.P.Reg. 9/8/2002, n. 0238/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36). La nuova disposizione si applica ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia stato ancora assunto formale provvedimento di concessione ed impegno.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Per la ripartizione delle risorse finanziarie dell'esercizio 2001 le domande per l'ottenimento dei contributi a favore dei servizi marittimi devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate nei termini per l'anno 2001 per l'ottenimento dei contributi a favore delle autolinee internazionali.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.